

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 69

del **27 MAG. 2019**

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 37/2016 del 30/5/2016, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. _____ nato a _____ e residente in _____ nella sua qualità di gestore dell'area di servizio denominata "SP", avente sede in San Giovanni La Punta Via Della Regione n° 263, per non aver provveduto a comunicare sul sito "Osservaprezzi Carburanti", con cadenza almeno settimanale, i prezzi praticati per tutte le tipologie di carburanti erogati, in violazione all'art. 51 della Legge 99/2009 e del D.M. 17/1/2013;

L'infrazione è stata accertata in data 24/3/2016;

Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 16/6/2016;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Al suddetto di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 1.032,00 più Euro 14,00 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. di **€ 1.046,00**;


INGIUNGE

Allo stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.


San Giovanni La Punta, li **27 MAG. 2019** .-

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.


ISP.



Il Dirigente P.M.



MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.